

Pluralità di azioni ed omissioni compiute da più soggetti – Cass. n. 1842/2021

Responsabilità civile - solidarietà - Illecito plurisoggettivo - Pluralità di azioni ed omissioni compiute da più soggetti - Condanna solidale degli autori - Condizioni - Unicità del fatto o pluralità di fatti autonomi - Verifica dell'apporto causale recato da ciascun danneggiante - Necessità - Contenuto dell'accertamento.

L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2043](#), [Cod_Civ_art_2055](#)